



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

- Seconda sezione civile -

Il Presidente

- visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante *“Misure per il potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 ed entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione;
- visti, in particolare, i commi 1, 2, 3, lett. a), 8, 11 e 22 dell'art. 83 d.l. n. 18/2020;
- visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 recante *“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 in data 8 marzo 2020;
- visto il D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 contenente *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 in data 8 marzo 2020;
- richiamato il proprio provvedimento in data 8 marzo 2020, con il quale sono state impartite disposizioni per lo svolgimento dell'attività giudiziaria nel periodo 9 - 22 marzo 2020 secondo le prescrizioni di cui al decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 e al D.P.C.M. 8 marzo 2020;
- ritenuto di dover provvedere alla regolamentazione delle attività di competenza della sezione, in conformità alle nuove disposizioni;

INVITA

- i Giudici della sezione:

(a) a trattare, dalla data odierna sino al 15 aprile 2020, esclusivamente i procedimenti urgenti, per tali intendendosi quelli di cui agli artt. 283, 351 e 373 c.p.c. e quelli contenenti istanze cautelari dichiarate urgenti, se *ante causam*, con decreto non impugnabile del Presidente del Tribunale o del Presidente di sezione oppure, se in corso di causa, con decreto non impugnabile del Giudice istruttore;

(b) a rinviare tutti gli altri procedimenti a data successiva al 30 giugno 2020, con provvedimento telematico fuori udienza, avendo cura di differire a più breve termine i procedimenti di più vecchia iscrizione a ruolo o che necessitano di sollecita decisione, anche di contenuto istruttorio;

(c) a osservare, per i procedimenti indicati nella lett. (a), le disposizioni eventualmente impartite dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 84, comma 5, d.l. n. 17/2020 o, in mancanza di esse, le seguenti: (c1) fissare l'udienza di comparizione delle parti in data successiva al 15 aprile 2020, da svolgere secondo le modalità che saranno indicate dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 84, commi 6 e 7, d.l. n. 17/2020; (c2) in caso di eccezionale urgenza, adottare il provvedimento con decreto in calce all'istanza, da depositare telematicamente, fissando contestualmente - in data successiva al 15 aprile 2020 - l'udienza per la sua modifica, conferma o revoca;

- i Signori Avvocati:

(d) a osservare la previsione del comma 11 dell'art. 83 d.l. n. 17/2020, riguardante il deposito in forma esclusivamente telematica degli atti processuali, compresi quelli di cui all'art. 16-bis, comma 1-bis, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 (atti introduttivi del giudizio) e l'assolvimento con sistema telematico del contributo unificato e dell'anticipazione forfetaria di cui agli artt. 14 e 30 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, evitando in modo assoluto l'accesso alle cancellerie;

(e) a rivolgersi alle cancellerie per informazioni solo relativamente a procedimenti già instaurati, che rivestano carattere di urgenza, privilegiando comunque la modalità di comunicazione telefonica o di posta elettronica all'indirizzo istituzionale (**nome.cognome@giustizia.it**);

(f) a formulare eventuali istanze di interlocuzione con i Giudici solo con riferimento a procedimenti urgenti, inoltrandole mediante invio nel relativo fascicolo telematico;

- Giudici, Personale amministrativo, Avvocati, Professionisti e Utenti:

(g) a rispettare, con rigore, le misure sanitarie di prevenzione indicate nelle raccomandazioni del Ministero della salute, che tra l'altro consigliano di evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro, evitare strette di mano e abbracci, coprire la bocca e il naso con un fazzoletto quando si starnutisce e si tossisce o altrimenti usare la piega del gomito.

Il presente provvedimento sostituisce il precedente, adottato in data 8 marzo 2020.

Si comunichi al signor Presidente del Tribunale, a tutti i Giudici e al Personale Amministrativo della sezione.

Si affigga all'entrata della sezione e nel corridoio.

Roma, 18 marzo 2020.

Il Presidente
f.to Francesco Oddi